

Gli strumenti fiscali per il risparmio l'innovazione e lo sviluppo energetico

Incentivi di interesse per le cooperative

A cura di Carlo Durando, responsabile per l'area fiscale della redazione,
con la collaborazione dell'ing. Stefano Saroglia del CERP,
Consorzio per le Energie Rinnovabili Piemonte

insieme
Piemonte

Infonews

LA LEGGE FINANZIARIA 2007

La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27/12/06 prevede una serie di incentivi in materia di efficienza energetica, rivolti a cittadini, commercianti e imprenditori. In particolare è prevista una detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per:

1. **la riduzione delle dispersioni termiche degli edifici.** Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo (comma 344);
2. **le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi.** In questi casi spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa

in W/m^2K , della Tabella 3 allegata alla presente legge (comma 345);

3. **l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.** La detrazione dall'imposta lorda è pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo (comma 346);
4. **l'installazione di caldaie a condensazione.** Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo (comma 347);

Le detrazioni fiscali finora descritte sono concesse, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) la rispondenza dell'intervento ai requisiti di legge deve essere asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
- b) il contribuente deve acquisire "la certificazione energetica dell'edificio", di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora tale certificazione sia regolamentata dalla regione o dall'ente locale; in caso contrario, si deve acquisire un "attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fab-

bisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione.

L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili (comma 348).

5. **costruzione di nuovi edifici ad altissima efficienza energetica.** Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55% degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione (comma 351).

Per l'attuazione del comma 351 è costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello Sviluppo Economico, sono fissate le condizioni e le modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonché i valori →

↳ limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione (comma 352).

Di seguito si evidenziano le altre agevolazioni e disposizioni in materia energetica approvate con la Finanziaria 2007:

- All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è inserito il seguente: **"1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa"** (comma 350).
- **Contributi per frigoriferi ad alta efficienza:** per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, con analoghi apparecchi di classe non inferiore ad A+, spetta una detrazione di imposta lorda per una quota pari al 20% dell'importo rimasto a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 € per ciascun apparecchio, in un'unica rata (comma 353).
- Ai soggetti esercenti attività d'impresa rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta un'ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36% dei costi sostenuti nei seguenti casi: **a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60%; b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purché alloggiati in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60%; c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all'80%, dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici; d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso** (comma 354).
- **Per l'acquisto e l'installazione di motori ad alta efficienza ed inverter** è prevista una detrazione fiscale del 20% (cumulabile con altri incentivi predisposti dagli enti locali e con la richie-

sta di certificati bianchi) delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e installazione di motori elettrici con potenza compresa tra 5 e 90 kW e per l'acquisto e installazione di variatori di velocità di motori elettrici con potenze comprese tra 7,5 e 90 kW (commi 358, 359 e 360);

- **Incentivi all'impiego di autoveicoli a GPL e metano:** sono previsti incentivi particolari per le modifiche dei motori per portarli a funzionamento a gas o GPL o metano nonché per l'acquisto di veicoli che sfruttino questi sistemi di combustibile (commi 224 e 241);
- **Proroga di agevolazioni in materia di accise per prodotti energetici** in scadenza al 31 dicembre 2006 (commi 394 e 395);
- **IVA agevolata per energia ecologica:** si prevede che la fornitura di energia termica per uso domestico tramite reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto di servizio energia, possa utilizzare l'aliquota agevolata solo se l'energia sia stata prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; viceversa alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria (comma 384);
- **Biocarburanti ed agroenergie:** è previsto un fondo da 16,7 milioni di euro per l'incentivazione dell'immissione di biocarburanti sul totale del carburante diesel e di benzina nel mercato nazionale dei trasporti, al fine di raggiungere la percentuale del 2,5% entro il 2008 e del 5,75% entro il 2010, allineandosi con la direttiva europea del 2003. Le modalità per la miscelazione obbligatoria saranno fissate da un successivo decreto secondo gli obiettivi di sviluppo delle filiere agroenergetiche (produttori agricoli - trasformatori - distributori) e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotti provenienti da intese di filiera. Lo stanziamento previsto in Finanziaria favorisce l'incentivazione ed il giusto reddito ai produttori agricoli al fine dello sviluppo delle coltivazioni utilizzabili per la produzione dei biocarburanti e l'effettiva produzione e cessione degli stessi, considerando che **la Finanziaria annovera tra le "attività connesse all'agricoltura" (art. 2135 del c.c.) ai fini del reddito agrario, anche la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali derivanti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli** (commi 367 - 379).

INCENTIVI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Attraverso il meccanismo del Conto Energia (DM. 19 febbraio 2007), è prevista **un'incentivazione che remunera per venti anni l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici** operanti la conversione diretta della radiazione solare in energia elettrica. L'incentivo (erogato dal Gestore dei Servizi Elettrici - GSE spa) varia a seconda della potenza dell'impianto e del relativo grado di integrazione architettonica e non è cumulabile con altre forme di contributi. Come stabilito dal DPR 633/72, nel caso di realizzazione di impianti fotovoltaici, l'aliquota IVA applicata è pari al 10%.

ALTRE NORME SUGLI INVESTIMENTI AMBIENTALI

Sempre in materia di investimenti ambientali si ricorda che la legge 388/2000 art. 6 dispone che non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi (IRES ed IRAP) la quota di reddito delle piccole e medie aziende in contabilità ordinaria destinata agli investimenti ambientali, intendendo con tale nozione il costo delle immobilizzazioni materiali (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, altri beni, immobilizzazioni in corso ed accenti) necessarie per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all'ambiente, con esclusione dei costi degli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Per determinare il reddito escluso da imposizione, l'ammontare degli investimenti ambientali effettuati va diminuito di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni ed i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti. Una specifica norma elusiva si applica quando i beni che formano oggetto dell'investimento agevolato sono ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui l'investimento è stato effettuato.

Le imprese interessate ad avvalersi di tale agevolazione devono rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati e comunicare entro un mese dall'approvazione dello stesso tale importo all'amministrazione finanziaria. Parlando di bilanci, sembrerebbe che la sensibilità ambientale delle imprese italiane sia in crescita, stante la diffusione della prassi di affiancare al bilancio d'esercizio (obbligatorio) i cosiddetti bilanci sociali o bilanci di responsabilità sociale che l'impresa liberamente sceglie di redigere e di diffondere agli *stakeholders* per evidenziare la sua cosiddetta eticità o sensibilità su talune tematiche di natura sociale, compreso il rispetto e la salvaguardia ambientale. Per quanto concerne le cooperative, forma societaria che contribuisce per il 7% al

